

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori

Agricoli Dipendenti in S.PIETRO VERNOTICO,=

Legge 30/12/1960 N° 1676 > Es.1961/62 -62/63 -63/64

IMPRESA : SERAFINI Giovanni = LECCE =

Importo del progetto a base d'asta L.59.000.000

Importo al netto del ribasso d'asta del

lo 0,40°/° =====..... L.58.764.000

CONTRATTO N° 4324 in data 24/8/1963 registrato a Brin

disi il 29/8/1963 al n° 434 Mod.I.=

R E L A Z I O N E

del Direttore dei Lavori sulle riserve dell'Impresa.

=====

L'Impresa SERAFINI Giovanni, costruttrice dei lavori di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti nel Comune di S.PIETRO VERNOTICO in applicazione della Legge 30/12/1960 n° 1676 giusto contratto di cui all'epigrafe, ha inserito nel registro di contabilità riserva per ritardato inizio dei lavori chiedendo un maggior compenso di L. 18.400.000 così specificati :

1) Aumento dei prezzi, richiesta L. 9.184.000.=

2) Indennizzo per inattivita' L. 6.760.000.=

3) Alea contrattuale per revisione

prezzi L. 1.800.000.=

4) Per immobilizzo di capitali L. 656.250.=

Detta riserva e' stata confermata nello stato finale.=

La Direzione Lavori ha rigettato la richiesta sia nel registro di contabilita' sia nello stato finale riservandosi di riferire al Signor Collaudatore.=

In proposito ed a conferma di quanto gia' dedotto il sottoscritto Direttore dei Lavori riferisce quanto segue :

SI PREMETTE :

Il progetto per la costruzione di 18 alloggi nel Comune di S.PIETRO VERNOTICO per una spesa complessiva di 72 milioni datato marzo 1963 fu approvato dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. con nota 8409 del 10/5/1963.=

Furono esperite due licitazioni private con esito negativo, per cui si pervenne alla trattativa privata con l'Impresa SERAFINI Giovanni la quale si accollo' i lavori alla pari e con la condizione dello esonero della cauzione. Per tale esonero pero' fu convenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni, il ribaz-

so dello 0,40°/°.=

La trattativa venne approvata dal Comitato di Attuazione presso il Ministero dei LL.PP. con telegramma del 30/7/1963 in virtù dell'art.18 della sopracitata Legge.=

Il relativo contratto fu stipulato in data 24 agosto 1963 n° 4234 registrato a Brindisi il 29 agosto 1963 al n° 434 per l'importo netto di l i r e L. 58.764.000.=

Il suolo venne ceduto gratuitamente dal Comune di S.PIETRO VERNOTICO con delibera di Giunta n° 116 del 22/3/1963 ratificata dal Consiglio Comunale con delibera n° 31 del 3/7/1963.=

In detta delibera era stabilito che il prezzo del suolo sarebbe stato corrisposto al proprietario con la somma riveniente da mutuo con la Cassa DD. e PP.=

Il suolo posto alla immediata periferia dell'abitato molto piu' centrale di altre costruzioni popolari ubicato nella medesima strada ma ben piu' lontana risultava libero da persone e da cose e senza alcuna recinzione.=

Il Comune, pertanto, dispose la consegna del suolo e in conseguenza fu proceduto alla consegna formale dei lavori all' Impresa assuntrice con verba-

le del 10/9/1963.=

All'inizio effettivo dei lavori si oppose in un primo tempo la difficoltà frapposta della Società fornitrice della energia elettrica, la quale avanzò richiesta elevata assai difforme da altre per lavori analoghi dovendo la medesima Società costruire una nuova linea elettrica; le trattative si protrassero per vario tempo e si conclusero con l'intervento del Comune. Ma la maggiore difficoltà sorse perché il proprietario del suolo per quanto vincolato col Comune, non consentì la presa effettiva di possesso del suolo e quindi l'inizio dei lavori fino a che non fosse stato pagato integralmente.=

L'Impresa SERAFINI in data 9 marzo 1964 nel lamentare tale stato di cose si riservava di presentare specifica dei danni subiti per effetto del mancato inizio dei lavori ed anzi con successiva raccomandata del 20/3/1964 chiedeva di recedere dal contratto.=

L'Istituto (dopo aver informato il Comitato Provinciale di Attuazione) in considerazione della particolare situazione congiunturale, con raccomandata del 27/3/1964 respinse la richiesta di recessione ordinando l'immediato inizio dei lavori, comunicando che ogni richiesta di danno doveva essere sviluppata nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.=

Nel frattempo ,in data 3/4/1964 il Comune regolarizzava il pagamento concludendo in quella data la presa di possesso del suolo.=

Con raccomandata del 10/4/1964 esplicava la richiesta elencando l'entita' dei danni sotto le lettere a) - b) e c) - d) ed e) chiedendo il riconoscimento di un compenso pari al 13°/°. Con la medesima lettera chiedeva la risoluzione in via amministrativa.=

Detta richiesta peraltro e' stata rigettata dall'On.le Provveditorato alle OO.PP. con ~~voto~~ voto n° 556 del 15/7/1965 e rimandata in sede di collaudo.=

Intanto i lavori avevano inizio svolgendosi regolarmente tanto che in data 2/7/1964 veniva emesso il 1° stato d'avanzamento ed il certificato dell'importo netto di L. 7.200.000.=

Nel merito si deduce quanto segue :

- dall'esposizione dei fatti si rileva che la consegna in data 10 settembre 1963 deve considerarsi solo formale; che l'inizio effettivo dei lavori si e' avuto tardivamente per fatto dell'Amministrazione (ritardo nella consegna del suolo); che pertanto deve considerarsi di fatto come tardiva consegna; che la Amministrazione non avendo creduto di accogliere la richiesta di recessione del contratto dovra', in virtu' dell'art.10 del Capitolato Generale 16/7/1962 n°

1083 corrispondere un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo.=

In merito all'entita' del compenso questa Direzione Lavori deve mettere subito in rilievo che le richieste dell'Impresa sono contrastanti, in quanto nella nota del 10/4/1964 veniva avanzata la domanda di indennizzo del 13°/o, mentre in sede di riserva la richiesta e' divenuta di L. 18.400.000,00 pari al 31,31°/o.=

Quest'ultima richiesta e' stata confermata con raccomandata del 16 novembre 1964 inviata per conoscenza all'On/le Provveditorato Regionale alle OO. PP., al Genio Civile di Brindisi ed al Comitato Provinciale Costruzione Case per Lavoratori Agricoli.=

Per quanto attiene le cifre esposte nella richiesta occorre precisare per ogni singolo punto quanto segue :

1) AUMENTO DEI PREZZI, richiesta ... L. 9.184.000.=

Innanzitutto occorre considerare quali sono i riflessi della denunciata variazione di mercato sia per la mano d'opera, sia per i materiali e in quale misura e su quale importo hanno influito sulla economia dell'appalto.=

In effetti i maggiori aumenti di mano d'opera e materiali si sono avuti dal 1° gennaio 1964, per

cui occorre intanto considerare l'importo che sarebbe stato eseguito nel periodo dal 10/9/1963 al 31/12/1963, tenendo a base l'andamento dei lavori sviluppato a partire dal 3/4/1964 : cioe' in giorni 112 l'Impresa avrebbe eseguito un importo di lavori pari a quello risultante al 2° stato d'avanzamento che per giorni 112 e' di L.16.841.236 e non 30.000.000 e su tale importo non avrebbe sopportato l'onere.=

A partire dal 1° gennaio 1964 essendosi determinato un aumento dei prezzi il residuo importo e' stato oggetto di revisione secondo le vigenti disposizioni.=

Poiche' pero' l'Impresa beneficia della revisione dei prezzi il danno si riduce alla deduzione di alea contrattuale che viene operata in detta cifra di L. 16.841.236 che al 6°/° e' di L.1.010.000 in cifra tonda.=

2) INDENNIZZO PER INATTIVITA' L. 6=760.000.=

La richiesta presta il fianco a facile opposizione, in quanto l'Impresa ha tenuto inattiva solo parte dei macchinari e mezzi indicati, come gru', centale betonaggio ed impalcature Innocenti, in quanto l'Impresa era impegnata in altri lavori, per cui solo in linea di equita' si puo' riconoscere

un certo indennizzo la cui valutazione si lascia
alle Superiori determinazioni.=

3) ALEA CONTRATTUALE PER REVISIONE PREZZI: L. 1.800.000

In effetti l'alea cui non sarebbe andato incontro
l'Impresa e' quella relativa al periodo di cui al
punto 1) e cioe' L. 1.010.000.=

4) PER IMMOBILIZZO DI CAPITALI L. 656.250.=

Vale la considerazione riportata al punto 2).=

E' doveroso mettere in rilievo, peraltro, che
nel medesimo periodo in cui hanno avuto inizio i la-
vori in oggetto, l'Amministrazione ha appaltato le
Case per Lavoratori Agricoli in BRINDISI (importo
L. 188.500.000 il 21/4/1964) con l'aumento del 19,97°/°
e quelli di S.PANCRAZIO SALENTINO (L. 58.750.000 il
27 maggio 1964) con l'aumento del 25,507°/° essendo
andate deserte per ben due volte le rispettive lici-
tazioni private.=

Tanto il sottoscritto per le conseguenti deter-
minazioni.=

BRINDISI, 6 giugno 1966.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

